



COMUNE DI PIETRASANTA

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE e POLITICHE DEL LAVORO

Sportello Unico Imprese

***Regolamento comunale per la disciplina delle
attività di:***

***BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO,
PARRUCCHIERE PER DONNA, UOMO E DONNA
(UNISEX) ED ESTETISTA***

***Approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 24.05.99, divenuto esecutivo in data
26.06.99.***

***Modificato con deliberazione Commissario Straordinario n. 30 del 13.04.00 e
con deliberazione C.C. n. 91 del 16.12.02.***

INDICE

TITOLO I **NORME GENERALI**

- Art. 1 – Oggetto del regolamento.
- Art. 2 – Tipologia delle autorizzazioni.
- Art. 3 – Autorizzazioni.
- Art. 4 – Criteri per il rilascio delle autorizzazioni.
- Art. 5 – Pubblicità dell'istruttoria.
- Art. 6 – Partecipazione al provvedimento amministrativo.
- Art. 7 – Accesso ai documenti amministrativi.
- Art. 8 – Requisiti professionali.
- Art. 9 – Requisiti igienici dei locali sede dell'attività.
- Art. 10 – Diniego di autorizzazione – Ricorso.
- Art. 11 – Attività didattiche.

TITOLO II **NORME PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

- Art. 12 – Richiesta dell'autorizzazione.
- Art. 13 – Istruttoria.
- Art. 14 – Rilascio dell'autorizzazione.
- Art. 15 – Trasferimento di sede dell'esercizio.
- Art. 16 – Subingressi in attività esistenti.
- Art. 17 – Divieto di concorrenza.
- Art. 18 – Sospensione dell'attività.
- Art. 19 – Cessazione dell'attività.
- Art. 20 – Successione ereditaria.
- Art. 21 – Revoca delle autorizzazioni.
- Art. 22 – Commercio di prodotti.

TITOLO III **NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

- Art. 23 – Controlli sanitari – Sospensione dell'autorizzazione.
- Art. 24 – Arredamento degli esercizi.

Art. 25 – Norme igieniche.

Art. 26 – Controllo sanitario del personale.

Art. 27 – Igiene del personale.

Art. 28 – Controllo dei procedimenti tecnici.

TITOLO IV **ORARIO**

Art. 29 – Orario.

Art. 30 – Esposizione dell'orario di apertura al pubblico e delle tariffe.

TITOLO V **SANZIONI**

Art. 31 – Sanzioni.

TITOLO VI **NORMATIVA TRANSITORIA E FINALE**

Art. 32 – Esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 33 – Norma transitoria.

Art. 34 – Validità del regolamento.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento assolve agli obblighi imposti al Comune dalla L. n. 161/1963, come modificata dalla L. n. 1142/1970, dalla L. n. 1/1990, dalla L.R. n. 4/1989 e dalla L.R. n. 74/1994. Disciplina le attività di barbiere, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere uomo-donna (unisex) e di estetista, ovunque dette attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato ed anche se a titolo gratuito.
2. Nel caso in cui dette attività vengono esercitate in palestre, club, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria od in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle vigenti disposizioni di legge e alla normativa di cui al presente regolamento.
3. Non sono soggette al presente regolamento:
 - a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni dirette o immediate sulla persona, ma sono volte soltanto alla produzione di un bene commerciabile (parrucche e simili);
 - b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, disciplinate dal T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni, nonché con legge della Regione Toscana n. 12 del 26/03/1992, ed altre vigenti in materia.
4. Le attività suddette non possono svolgersi in forma ambulante o di posteggio. Possono svolgersi presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti ad abitazione, siano comunque consentiti i controlli da parte delle autorità competenti e siano rispettate le prescrizioni di cui agli articoli seguenti.
5. Solo occasionalmente le suddette attività possono essere esercitate presso il domicilio del cliente, da parte dei titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa. In questo caso la prestazione deve avvenire esclusivamente a favore di persone inferme o che abbiano difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni, opportunamente documentate, da valutare dal Comune.
6. L'attività di estetista può, inoltre, essere esercitata anche presso un'apposita sede indicata dal committente, nel rispetto della professionalità delle prestazioni ed in condizioni di igienicità e di sicurezza per l'utente.
7. L'attività di estetista può essere svolta presso una stessa sede, anche congiuntamente all'attività di barbiere o parrucchiere, da parte di ditta individuale o di società, avente veste giuridica come indicato all'art. 3, secondo comma, della L. n. 443/1985.
8. I barbieri ed i parrucchieri, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi di collaboratori familiari e/o di personale dipendente, anche ai fini della prestazione del servizio di manicure e pedicure estetica.

Art. 2 – Tipologia delle autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni di esercizio possono essere rilasciate per una o più delle seguenti attività:

a) **BARBIERE – PARRUCCHIERE PER UOMO:**

Si tratta di attività esercitata esclusivamente su persona maschile e consiste nel taglio della barba e/o dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica ed in servizi tradizionalmente complementari a quelli indicati. Nel caso di "barbiere" l'attività può essere svolta esclusivamente su persona maschile.

b) **PARRUCCHIERE PER DONNA:**

E' l'attività esercitata esclusivamente su donna. Consiste nel taglio dei capelli, esecuzione di acconciature varie, colorazione e decolorazione del capello, applicazione di parrucche, prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica ed ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello.

c) **ESTETISTA:**

Si tratta di attività esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 1/1990. Comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo, esclusivo o prevalente, è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione di eventuali inestetismi. Tale attività può essere svolta sia con tecniche manuali, sia con l'utilizzo di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla L. n. 1/1990 e con l'applicazione di prodotti cosmetici, come definito dalla L. n. 713/1986, L.R. 94 o da altre vigenti in materia.

Sono escluse dall'attività di estetista tutte le prestazioni dirette, in linea specifica od esclusiva, a finalità di carattere terapeutico.

d) **PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA (UNISEX):**

Si tratta di attività esercitabile indifferentemente su uomo o donna. Comprende:

- taglio di capelli;
- esecuzione di acconciature;
- colorazione e decolorazione capelli;
- applicazione di parrucche;
- prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica;
- ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello.

2. La specificità della prestazione è correlata al possesso del corrispondente certificato di qualificazione professionale, rilasciato dalla Commissione Provinciale Artigianato.

Art. 3 – Autorizzazioni.

1. Tutte le imprese, siano esse ditte individuali o società, che esercitano nell'ambito del territorio comunale le attività disciplinate dal presente

regolamento, devono essere in possesso di apposita autorizzazione, rilasciata dal Sindaco, previo parere della commissione comunale di cui all'art. 4. **(vedi nota)**

2. L'autorizzazione è valida per l'intestatario della stessa e per i locali ed attrezzature nella stessa indicate.
3. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna e di estetista in una stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo comma 4, purchè per ogni specifica attività, il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali od esistano uno o più soci lavoratori, provvisti delle relative qualificazioni professionali.
4. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e parrucchiere per donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici, di cui all'art. 7, secondo comma, della L. n. 1/1990.
5. Nell'autorizzazione di esercizio devono essere indicati:
 - cognome e nome della persona autorizzata (ragione sociale per la società e legale rappresentante);
 - dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale;
 - codice fiscale/partita IVA della ditta autorizzata;
 - tipo attività, oggetto dell'autorizzazione;
 - via, numero civico, piano, dove ha sede l'esercizio autorizzato;
 - nominativo del direttore dell'azienda, nel caso di società non artigiana e nel caso previsto dall'art. 5, comma terzo, della L. n. 443/1985.
6. Nell'autorizzazione per attività di estetista devono essere indicate, inoltre, le apparecchiature di cui è consentito l'uso, ai sensi della L. n. 1/1990.

Nota – gli originari artt. 4 e 5, riferiti alla commissione comunale consultiva e alle funzioni svolte dalla stessa, sono stati abrogati con deliberazione C.C. n. 91 del 16.12.02, previa soppressione della commissione, avvenuta con deliberazione n. 149 del 11.05.01.

Art. 4 – Criteri per il rilascio di autorizzazioni.

1. Il rilascio di nuove autorizzazioni è subordinato:
 - a) al rispetto del requisito della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti, dello stesso tipo. Per tipo si intende ciascuno degli esercizi indicati dall'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d).

La distanza tra esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere unisex, estetista, deve essere pari o superiore a m. 100 (cento) da altro esercizio già insistente sul territorio.
2. La tipologia parrucchiere per uomo e donna (unisex) viene considerata come una tipologia di esercizio e di conseguenza segue le stesse disposizioni, per quanto concerne le distanze, già determinate per le attività di parrucchiere per uomo e per donna.
3. il requisito della distanza minima si accerta percorrendo la via pedonale più breve per raggiungere i punti mediani degli accessi, fra loro più vicini, degli esercizi

appartenenti ad una stessa tipologia, senza tenere conto degli attraversamenti pedonali obbligatori, eventualmente esistenti sulla carreggiata.

Il requisito della distanza minima vale anche per gli esercizi ubicati in zone diverse, ma confinanti, e per i trasferimenti di esercizi preesistenti. Non è soggetto al rispetto della distanza minima, il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività all'interno di "convivenze", quando il servizio è svolto, esclusivamente, a favore degli ospiti delle stesse.

Nel caso di esercizio congiunto, in uno stesso fondo, di più attività disciplinate dal presente regolamento, la tipologia dell'esercizio è determinata dall'attività considerata come prevalente. Il relativo giudizio è rimesso alla valutazione del Dirigente del Settore.

Case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, non sono soggetti alla disciplina di cui al presente articolo.

Il rilascio delle autorizzazioni non può comunque superare il rapporto di una ogni 800 abitanti (per quanto concerne le attività di parrucchiere per uomo, per donna, barbiere) e una ogni 1500 abitanti (per quanto concerne l'attività di estetista).

Art. 5 – Pubblicità dell'istruttoria.

1. All'atto del ricevimento dell'istanza, volta ad ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di una o più delle attività disciplinate dal presente regolamento, il dirigente dell'unità operativa artigianato provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento, mediante comunicazione personale, la quale deve contenere le seguenti indicazioni:
 - oggetto del provvedimento richiesto;
 - ufficio e persona responsabile del provvedimento;
 - ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti.
2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o sia troppo gravosa, gli elementi di cui sopra possono essere resi noti mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite dal dirigente dell'unità operativa suddetta.

Art. 6 – Partecipazione al provvedimento amministrativo.

1. L'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che, per legge, devono intervenirvi.
2. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, ai quali può derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
3. I soggetti di cui sopra hanno diritto:
 - a) di prendere visione degli atti del procedimento;
 - b) di presentare memorie scritte e documenti che il Comune ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 7 – Accesso ai documenti amministrativi.

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per

la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al rilascio delle varie autorizzazioni.

2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dalla pubblica amministrazione, comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato, ai sensi dell'art. 12 della L. 24/10/1977 n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dalla normativa vigente.
4. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia di documenti amministrativi nei modi e nei limiti indicati nello statuto e nel regolamento comunale. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio delle copie è subordinato solo al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura.
5. La domanda di accesso ai documenti deve essere motivata. Deve essere rivolta all'ufficio Artigianato del Comune.
6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati.
7. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.
8. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni, al T.A.R. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica, al Consiglio di Stato.

Art. 8 – Requisiti professionali.

1. Chi intende esercitare le attività disciplinate dal presente regolamento deve essere in possesso del certificato di qualificazione professionale, per ogni singola attività, rilasciato dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.
Nel caso di attività di estetista, deve essere dimostrato il possesso di diploma o attestato ai sensi dell'art. 8 comma 5 della L. n. 1/1990 o ai sensi dell'art. 3 della citata legge (art. 4 L.R. n. 74/1994).
2. Quando si tratta di impresa esercitata in forma di società, che ha i requisiti previsti dalla L. 08/08/1985 n. 443, il certificato di abilitazione professionale deve essere posseduto dalla maggioranza dei soci, da uno solo, nel caso di due soci.
3. Quando si tratta di impresa societaria diversa da quelle previste dall'art. 3 della L. 08/08/1985 n. 443, il certificato di qualifica deve essere posseduto per le attività di barbiere o parrucchiere dalla persona che assume la direzione o, per l'attività di estetista, dai soci e dai dipendenti che esercitano l'attività.

Art. 9 – Requisiti igienici dei locali sede dell'attività.

1. La superficie minima dei locali non può essere inferiore a:
 - mq. 20, per le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e di estetista;
 - mq. 30, per le attività di parrucchiere per donna;
 - mq. 40, per le attività di parrucchiere per uomo e donna (unisex).
2. Qualora, in un'unica sede, si svolgano più attività, la superficie complessiva non può essere inferiore alla somma delle superfici prescritte per le singole attività.
3. i locali devono avere:
 - a) l'altezza minima come prevista dal regolamento edilizio comunale;
 - b) un arredamento tale da consentire una facile pulizia;

- c) impianto di acqua corrente, calda e fredda;
 - d) luce ed aria diretta dall'esterno, con finestre di adeguata superficie;
 - e) sicurezza statica, quando non siano posti al piano terreno;
 - f) servizio igienico adeguato all'attività svolta nel locale, munito di antibagno, se ad apertura diretta nel locale. Negli esercizi unisex devono essere predisposti servizi igienici separati per uomo e per donna.
4. Qualora i requisiti di idoneità ed igienicità dei locali risultino non tutti presenti nell'esercizio al momento della verifica, ma realizzabili a seguito di opportuni interventi, l'amministrazione comunale può indicare agli interessati gli interventi ritenuti necessari, assegnando loro un termine, entro il quale devono essere effettuati.
- In questo caso, il rilascio dell'autorizzazione dell'esercizio è subordinato alla verifica, da parte degli organi competenti, dell'esecuzione degli interventi prescritti.
5. Il rilascio delle autorizzazioni, allorché riguardanti soggetti previsti ai numeri 2 e 3 dell'art. 8, deve essere comunicato subito alla Commissione Provinciale dell'Artigianato.
- In tal caso, gli interessati hanno l'obbligo di presentare all'ufficio Artigianato del Comune entro novanta giorni dall'apertura dell'esercizio, il certificato d'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane. In difetto sarà pronunciata la revoca-decadenza dell'autorizzazione rilasciata.
6. Per quanto riguarda l'attività di estetista il provvedimento di accoglimento deve essere comunicato al richiedente entro 60 giorni dalla data di regolare e completa presentazione della domanda.
- La mancata comunicazione, entro il termine di cui sopra, equivale ad accoglimento della domanda.

Art. 10 – Diniego di autorizzazione – Ricorso.

1. Il diniego dell'autorizzazione deve essere opportunamente motivato e notificato al richiedente, a cura dell'unità operativa artigiano, **entro quindici giorni dalla data di esame da parte della commissione comunale** (vedasi nota sub. art. 3) e, comunque entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ove corredata di tutti i documenti necessari per il relativo esame.
- Qualora ne sia richiesta l'integrazione, detto termine decorre dalla data in cui l'integrazione è avvenuta.
2. Nel provvedimento devono essere indicati i motivi, di fatto e di diritto, che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze istruttorie.
 3. Entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, gli interessati possono ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale.

Art. 11 – Attività didattiche.

1. Le attività oggetto del presente regolamento, svolte ai soli fini didattici, su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente, ai fini promozionali, sono sottoposte ad autorizzazione temporanea, da rilasciare dal Sindaco o suo delegato, **senza obbligo di sentire la commissione comunale** (vedasi nota sub. art. 3).

Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato al rispetto del requisito delle distanze minime, ma soltanto alle seguenti condizioni:

- a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
 - b) possesso del libretto sanitario da parte dei responsabili, nonché degli allievi;
 - c) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni.
2. Le prestazioni non devono comportare il pagamento di alcun corrispettivo, neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali.
 3. Al termine del periodo autorizzato, l'originale dell'autorizzazione deve essere riconsegnato all'ufficio Artigianato del Comune per l'archiviazione.

TITOLO II

NORME PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 12 – Richiesta dell'autorizzazione.

1. La richiesta di autorizzazione deve essere redatta su carta in regola con il bollo, sottoscritta dall'interessato ed indirizzata al Sindaco. La stessa deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale del richiedente. Se si tratta di società che ha i requisiti previsti dalla L. n. 443/1985: ragione sociale nonché cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza di ciascun socio, codice fiscale/partita IVA. Se si tratta di società diversa da quella prevista dall'art. 3 della L. n. 443/1985: ragione sociale, cognome, nome, data di nascita e residenza del legale rappresentante e del direttore dell'impresa, codice fiscale/partita IVA;
 - b) attività che si intende esercitare;
 - c) dichiarazione che evidenzia a quale titolo si ha (o si avrà) la disponibilità del locale, sede dell'attività;
 - d) numero e ubicazione dei locali destinati all'esercizio dell'attività.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) documentazione relativa a:
 - 1) requisiti professionali di cui alla L.R. 94 per i richiedenti l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetica;
 - 2) requisiti professionali di cui alla L. 161/1963 e successive modifiche ed integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna. Detti requisiti sono relativi al titolare dell'impresa individuale o ad ognuno dei soci partecipanti nell'esercizio dell'attività nel caso di società obbligata ad iscriversi all'Albo delle Imprese Artigiane ovvero al direttore di azienda, in caso di società non artigiana.
 - b) planimetria, in scala 1:100, dei locali sede dell'attività.
 - c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società: per le società di fatto, atto costitutivo o di enunciazione.
 - d) dichiarazione del proprietario dei locali, attestante l'impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente qualora la domanda abbia esito favorevole (nel caso in cui il richiedente sia proprietario dell'immobile, deve dichiararlo nella domanda).
 - e) certificati di allaccio all'acquedotto; alla fognatura dinamica (oppure schema di smaltimento liquami a norma); certificato di regolare installazione dell'impianto elettrico, a norma CEE, redatto da tecnico abilitato.

3. Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere in regola con il bollo, registrati in quanto occorra e di data non anteriore a tre mesi rispetto a quello di presentazione della domanda.
4. All'atto della presentazione della domanda deve essere pagato l'importo per spese di sopralluogo, nella misura e secondo le modalità deliberate dal Comune.
5. E' consentito, sempre nei limiti di cui all'art. 4 della L. 443/85, a chi svolge attività di barbiere, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, uomo-donna (unisex) ed estetista, l'apertura di altri esercizi come "filiali", sempre nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) distanza fra il nuovo esercizio e quelli esistenti della stessa tipologia (come già previsto dall'art. 4 del regolamento);
 - b) rapporto esercizi-popolazione (rispetto del cosiddetto parametro numerico).Restano fermi tutti gli altri requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 13 – Istruttoria.

1. Su ogni domanda di autorizzazione, vengono eseguiti i seguenti accertamenti istruttori, a cura degli uffici sotto indicati.

UFFICIO ARTIGIANATO:

- verifica la regolarità dell'istanza, sia formale che sostanziale, e dei relativi allegati;
- verifica il possesso, nel richiedente/i, della qualificazione professionale prevista per l'esercizio dell'attività;
- acquisisce, presso i competenti uffici e servizi - statistica, anagrafe, ISTAT, ecc. – i dati relativi alla popolazione, sia residente che fluttuante;
- compie gli accertamenti antimafia.

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE:

- verifica, riferendo per scritto, la distanza tra un nuovo esercizio e quelli preesistenti.

UFFICIO ASSETTO DEL TERRITORIO:

- dichiara se esistono divieti e/o limitazioni ai fini dell'insediamento di un nuovo esercizio in un determinato immobile (la dichiarazione non è necessaria se il fondo, in precedenza, è stato utilizzato per la stessa attività e non è passato più di un biennio da tale utilizzo);
- parere sulla idoneità statica del locale/i, se ubicato/i al primo piano e/o superiori.

U.S.L.

- relazione igienico-sanitaria relativa alla idoneità dei locali e delle attrezzature per l'attività richiesta.

Art. 14 – Rilascio dell'autorizzazione.

Esauriti gli adempimenti istruttori **ed acquisito il parere della commissione di cui all'art. 4** (vedasi nota sub art. 3), il Sindaco rilascia, ove ne ricorrano i presupposti,

l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività, entro 60 giorni, **che decorrono da quando la commissione ha espresso il parere** (come sopra).

La mancata comunicazione della decisione dell'Amministrazione entro 60 giorni **dalla espressione del parere** (come sopra), equivale ad accoglimento della domanda.

Art. 15 – Trasferimento di sede dell'esercizio.

1. Il trasferimento di sede da una zona all'altra è consentito nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 4 previsti per il rilascio di nuove licenze, **previo consenso della commissione comunale di cui all'art. 4** (come sopra).
2. In caso di trasferimento di un esercizio in un locale ubicato all'interno di una stessa zona, l'autorizzazione può essere rilasciata nel rispetto della distanza di m. 100.
3. In caso di sfratto esecutivo (non per morosità) o di abbandono di un locale a causa di mancanza dei prescritti requisiti igienico-sanitari (non ottenibili indipendentemente dalla buona volontà e normale diligenza del titolare dell'esercizio), il trasferimento può essere consentito, in deroga alle distanze, **sentita la commissione di cui all'art. 4** (vedasi nota sub art. 3), purchè nell'ambito della stessa zona.

Art. 16 – Subingressi in attività esistenti.

1. Il subingresso nell'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, per atto tra i vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso del requisito professionale di cui all'art. 8 del presente regolamento.
2. Il subentrante per atto tra vivi, munito dei requisiti anzidetti all'atto del trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività soltanto dopo aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione dal Comune.
Qualora non inizi l'attività entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data del rilascio dell'autorizzazione, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
3. Il subentrante per atto tra vivi, privo dei requisiti alla data del trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti predetti e chiesto ed ottenuto l'autorizzazione del Comune.
Qualora non risulti in possesso dei suddetti requisiti entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Tale termine è prorogato dal Sindaco, quando il ritiro non risulti imputabile all'interessato.
4. Ai fini dell'applicazione delle norme del subingresso, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività od il soggetto al quale l'esercizio è stato trasferito per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell'esercizio avvenga entro i termini di cui sopra.
5. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, lo svolgimento dell'attività è da considerare abusivo ed il Comune deve disporre la chiusura dell'esercizio, con ordinanza del Sindaco.
6. Nella domanda di subingresso dovranno essere riportati tutti i dati di cui all'art. 3 ed allegata la certificazione dalla quale risulti la qualificazione professionale del soggetto interessato.
7. In caso di subingresso in attività esistente, non si applicano i requisiti previsti dall'art. 12, ove gli adeguamenti necessari risultino tecnicamente impossibili.

Art. 17 – Divieto di concorrenza.

Chi aliena l'azienda deve astenersi per un periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta (art. 2557 Codice Civile).

Art. 18 – Sospensione dell'attività.

1. La sospensione dell'attività fino a trenta giorni continuativi in un anno solare, non necessita di alcuna comunicazione od autorizzazione del Comune.
2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi ed inferiore a novanta in ciascun anno solare, deve essere comunicata al Sindaco per scritto, almeno cinque giorni prima che inizi, con l'indicazione del motivo che la determina. **Il Sindaco avrà cura di comunicarla alla commissione, alla prima seduta** (vedasi nota sub art. 3).
3. La sospensione dell'attività, per un periodo superiore a novanta giorni continuativi in un anno solare deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco.

Per esserlo, deve verificarsi almeno una delle seguenti condizioni:

- malattia, infortunio od altro grave inconveniente fisico del titolare dell'attività;
- presenza di cause o circostanze naturali (frane, crolli, allagamenti ed altri simili eventi) che, di fatto impediscono all'interessato l'uso del fondo dove ha sede l'attività;
- interventi di ristrutturazione o di adeguamento igienico-sanitario dei locali, richiesti dalla U.S.L. o da altri organi competenti in materia.

Art. 19 – Cessazione dell'attività.

Il titolare dell'attività, che intende cessarla, deve allegare alla comunicazione di cessazione, da inviare al Comune per scritto, l'originale dell'autorizzazione relativa all'attività stessa.

Quando non provveda a ciò, entro un termine non superiore a 30 giorni, accordato, per scritto, dall'Amministrazione Comunale, si provvede alla revoca-decadenza dell'autorizzazione.

Art. 20 – Successione ereditaria.

Per le aziende aventi i requisiti previsti dall'art. 3 della legge 443/1985, in caso di invalidità, di morte o intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto possono chiedere, presentando idonea documentazione, di continuare l'attività ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 443/1985 prescindendosi, così come previsto dallo stesso art. 5 del possesso della qualificazione personale, purché il servizio sia prestato da persona in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla legge n. 1142/1970.

Art. 21 – Revoca dell'autorizzazione.

1. Il Sindaco, accertata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento, può sospendere l'autorizzazione da 1 a 180 giorni.

2. La decadenza dell'autorizzazione è pronunciata dal Sindaco:
 - a) qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni imposte, con diffida ad adempiere entro 180 giorni dalla notifica del provvedimento;
 - b) qualora l'attività venga interrotta, in ciascun anno solare, per un periodo superiore a tre mesi, fatta eccezione per casi di malattia, infortuni, gravidanza e puerperio, servizio militare del titolare/i; di demolizione, sinistri o lavori di ristrutturazione dei locali nei quali è svolta l'attività. Detti eventi dovranno essere documentati al Comune, per evitare la decadenza del titolo.
3. Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti e/o le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 22 – Commercio di prodotti.

1. Le imprese artigiane che vendono o, comunque, cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti o connessi e conseguenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine di poter continuare alla clientela stessa i trattamenti in corso, non hanno necessità di essere iscritte al registro esercenti il commercio né di essere in possesso **dell'autorizzazione amministrativa di cui alla L. n. 426/1971 e successive modifiche ed integrazioni** (vedi nota).
2. Le imprese autorizzate, **ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426** (come sopra), alla vendita di prodotti cosmetici, possono esercitare l'attività di estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'articolo 8. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Nota – La legge n. 426/71 è stata abrogata in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 114/98 (decreto "Bersani").

TITOLO III

NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 23– Controlli sanitari – Sospensione dell'autorizzazione.

Gli organi di vigilanza dell'U.S.L. controllano, sotto il profilo igienico-sanitario, le attività oggetto del presente regolamento affinché nell'esercizio delle stesse siano osservate le norme igienico-sanitarie di cui agli artt. 9-21-22-23-24-25, la cui violazione può dar luogo anche alla sospensione temporanea dell'autorizzazione.

Art. 24– Arredamento degli esercizi.

1. Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere tali da permettere una completa pulizia degli stessi. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani ed accappatoi morbidi, in numero sufficiente per poter essere

- ricambiati dopo ogni servizio; di rasoi, forbici, pennelli ed accessori vari in relazione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero dei lavoranti, nonché di una cassetta contenente i medicinali di pronto soccorso.
2. Le spazzature e/o rifiuti devono essere raccolti in idonei contenitori e conferiti per lo smaltimento, nel rispetto della normativa vigente.
 3. La biancheria usata nell'esercizio (asciugamani, salviette, accappatoi, ecc. deve essere raccolta in una cassetta a perfetta chiusura.
 4. Negli esercizi deve essere presente un idoneo apparecchio per la sterilizzazione dei taglienti o qualsiasi altro metodo di disinfezione ritenuto idoneo dalla U.S.L.

Art. 25 – Norme igieniche.

1. Il titolare dell'autorizzazione ed il personale dipendente hanno l'obbligo di rispettare le seguenti norme igieniche:
 - a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia ed opportunamente aerati;
 - b) il materiale emostatico deve essere usato per il singolo utente,
 - c) la lavatura dei capelli, sia per uomo che per donna, deve essere effettuata con acqua corrente.

L'asciugatura dei medesimi deve essere eseguita con idonei apparecchi installati e funzionanti a norma di legge.

- d) le spazzole per capelli devono essere, ogni giorno, accuratamente lavate e disinfettate;
- e) tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'attività, devono essere accuratamente lavati ed idoneamente disinfettati e/o sterilizzati dopo l'uso e, se possibile, sostituiti con materiale monouso;
- f) la biancheria varia utilizzata nell'attività (teli, accappatoi, asciugamani, salviette, ecc.), non può essere usata per più di una persona.

Art. 26 – Controllo sanitario del personale.

In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 262 e 264 del vigente T.U. delle leggi sanitarie del 27.07.1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni, il personale addetto agli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere per uomo-donna (unisex) ed estetista, non può essere assunto in servizio a svolgere comunque l'attività, se non in possesso di libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dall'U.S.L. e da rinnovare ogni anno.

Art. 27 – Igiene del personale.

1. Il personale deve osservare, sempre, le più scrupolose norme di pulizia ed igiene personale.
2. Il personale che adoperi cosmetici, tinture od altre sostanze nocive, deve far uso di guanti protettivi, ai fini di un loro sicuro impiego.

Art. 28 – Controllo dei procedimenti tecnici.

1. Nei procedimenti tecnici di lavorazione devono essere impiegati esclusivamente prodotti cosmetici consentiti dalla legge 11.10.1986 n. 713 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le apparecchiature elettriche utilizzate devono corrispondere ai criteri di massima sicurezza stabiliti dalle vigenti norme C.E.E.
3. Le apparecchiature per sterilizzare devono essere: a vapore, a secco, a sfera, a quarzo o di altro tipo riconosciuto idoneo dal servizio sanitario competente.

TITOLO IV

ORARIO

Art. 29 – Orario.

1. I negozi di barbiere, di parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere uomo-donna (unisex) e di estetista, devono osservare l'orario di apertura e di chiusura stabilito dal Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria.
2. L'inosservanza relativa è punita ai sensi dell'articolo 31.

Art. 30 – Esposizione dell'orario di apertura al pubblico e delle tariffe.

1. Il titolare dell'autorizzazione è obbligato ad esporre nell'esercizio, in modo ben visibile al pubblico, l'autorizzazione di cui all'art. 3, nonché un cartello che indica l'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio stesso.
2. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente, devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
3. E' concessa la prosecuzione dell'attività oltre i limiti di orario, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso all'ora prevista per la chiusura del negozio.
4. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di esporre, in modo ben visibile al pubblico, il tariffario relativo alle prestazioni praticate nel locale.

TITOLO V

SANZIONI

Art. 31 – Sanzioni.

1. Nei casi in cui le attività disciplinate dal presente regolamento siano esercitate senza la prescritta autorizzazione, il Sindaco ne dispone la cessazione immediata, ordinando, per lo scopo, la chiusura dell'esercizio.
Qualora l'ordine non venga rispettato, il Sindaco provvede a far chiudere coattivamente l'esercizio, mediante apposizione di sigilli.
In caso di violazione della normativa oggetto del presente regolamento, si esplica una sanzione amministrativa, così graduata: minimo € 103,29, massimo € 516,46.
Per le violazioni che riguardano l'attività di estetista, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9 della L.R. n. 4/89 e dall'art. 12 della L. n. 1/90.
Ai fini dell'applicazione delle sanzioni si osserva la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Attività abusive.

Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.

Qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

TITOLO VI

NORMATIVA TRANSITORIA E FINALE

Art. 32 – Esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano le attività dallo stesso disciplinate e, come tali, sono muniti della prescritta autorizzazione, possono continuare ad esercitare l'attività stessa a condizione che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, effettuino gli adeguamenti non strutturali previsti dallo stesso.

E' fatto salvo comunque il rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e di sicurezza.

2. Gli adeguamenti alla normativa prevista nel presente regolamento avverranno, ove tecnicamente possibili, in occasione del cambio di titolarità della gestione dell'attività a seguito di trasferimento della stessa, per atto fra vivi o a causa di morte.

3. L'adeguamento è comunque obbligatorio nel caso di trasferimento di sede dell'esercizio, anche se avviene all'interno di una stessa zona.

4. E' consentita, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la trasformazione dell'autorizzazione per l'attività di parrucchiere per uomo o donna nella tipologia di parrucchiere per uomo e donna detta anche unisex, a condizione che gli esercizi siano esistenti ed in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che, entro e non oltre due anni da tale data vengano adeguati alla normativa per l'esercizio dell'attività unisex e che, sempre entro la stessa data, il titolare dell'attività ottenga i requisiti per l'esercizio dell'attività unisex e chieda la trasformazione dell'attività da parrucchiere per uomo o donna in unisex.

In tal caso non si applicano le distanze minime previste, purchè l'esercizio rimanga negli stessi locali.

Nel caso che l'esercizio, al fine di adeguarsi alle norme del regolamento, debba trasferirsi da dove precedentemente svolgeva l'attività, purchè nella stessa zona, si applica una distanza minima di metri 100.

5. Gli adempimenti di cui al punto 2. si intendono tecnicamente possibili quando il locale presenti la possibilità di ampliamenti ed adeguamenti igienico-sanitari.

Art. 33 – Norma transitoria.

Le autorizzazioni relative all'attività di estetica, derivanti dall'applicazione dell'art. 8 della L.R. n. 4/89, saranno rilasciate in deroga alla normativa prevista in questo regolamento.

Art. 34 – Validità del regolamento.

Il presente regolamento abroga, a tutti gli effetti, quello precedente. Entra in vigore dopo approvazione e pubblicazione ai sensi di legge. Fino alla sua entrata in vigore, continua ad applicarsi il regolamento precedente.

Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico.

(allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n.1. Disciplina dell'attività di estetista)

Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).

Disincrostante per pulizia con intensità non superiori a 4 mA.

Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.

Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.

Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.

Lampade abbronzanti UV-A.

Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).

Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.

Scaldacera per cerette.

Rulli elettrici e manuali.

Vibratori elettrici oscillanti.

Attrezzi per ginnastica estetica.

Attrezzature per manicure e pedicure.

Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.

Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad una atmosfera.

Apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti.

Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti.

Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza).

Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.

Depilatori elettrici ed elettronici.

Apparecchi per massaggi subacquei.

Apparecchi per presso-massaggio.

Elettrostimolatore ad impulsi.

Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.

Laser estetico.

Saune.